


COMUNE DI ROVEREDO



**LEGGE SUL FINANZIAMENTO
DEGLI IMPIANTI DEL TRAFFICO**

Art. 1. Campo di applicazione

La presente legge regola il finanziamento della costruzione, della miglioria e del risanamento degli impianti del traffico, in particolare la definizione della quota parte di partecipazione ai costi della collettività dei proprietari fondiari tenuti al pagamento di contributi di miglioria in applicazione degli art. 62 e ss. della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (RSC 801.100, LPTC) e degli art. 22 e ss. dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (RSC 801.110, OPTC).

Art. 2. Definizioni

Per impianti del traffico ai sensi della presente legge si intendono le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili e le piazze pubbliche.

Le strade comunali sono suddivise in:

- strade collettrici
- strade di quartiere
- strade forestali e agricole.

La classificazione è data dal piano generale di urbanizzazione del traffico. Per eventuali strade non classificate il Consiglio comunale determina tramite ordinanza il tipo di strada in base alla classificazione di cui sopra.

Art. 3. Compiti del Comune

Il Comune completa, migliora e risana la rete delle strade comunali pubbliche in base al programma di urbanizzazione.

Art. 4. Finanziamento

Per il finanziamento della costruzione, della miglioria e del risanamento degli impianti del traffico il Comune percepisce contributi di miglioria da parte dei proprietari fondiari in applicazione degli art. 62 e ss. della LPTC e degli art. 22 e ss. OPTC.

La Sovrastanza comunale stabilisce la suddivisione dei costi fra il Comune e la collettività dei proprietari fondiari. Valgono di regola le seguenti percentuali:

- strade collettrici:
 - a) quota parte del Comune 100%
 - b) quota parte dei privati 0%
- strade di quartiere e percorsi pedonali con accessi carrozzabili:
 - a) quota parte del Comune 60%
 - b) quota parte dei privati 40%
- piste ciclabili, percorsi pedonali e sentieri:
 - a) quota parte del Comune 100%
 - b) quota parte dei privati 0%
- piazze pubbliche:
 - a) quota parte del Comune 100%
 - b) quota parte dei privati 0%

- strade agricole e forestali:
 - a) quota parte del Comune 100%
 - b) quota parte dei privati 0%

Per le strade agricole e forestali che servono anche all'urbanizzazione di fondi che non hanno scopi agricoli o forestali e per le piazze pubbliche aperte alla circolazione stradale che garantiscono ai proprietari fondiari del quartiere la stessa funzione di una strada di quartiere, le percentuali di cui sopra non sono vincolanti e la Sovrastanza comunale determina la quota parte dei privati direttamente in applicazione della LPTC.

Art. 5. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale.

Art. 6. Disposizioni transitorie

Per le procedure contributive inerenti gli impianti del traffico ai sensi dell'art. 2, previste o avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale la percentuale contributiva a carico della collettività dei proprietari fondiari di cui all'art. 4 se questa risulta più favorevole per i proprietari fondiari coinvolti.

Approvato dal Consiglio comunale il 10 ottobre 2022